



Comune *di* Spoleto

# Programma commerciale delle medie strutture di vendita: norme di attuazione

*Le "Norme di attuazione del programma commerciale delle medie strutture di vendita del Comune di Spoleto" sono state adottate con deliberazione di consiglio comunale n° 66 del 7 luglio 2008.*



# Norme di attuazione del programma commerciale delle medie strutture di vendita del Comune di Spoleto

Il Comune di Spoleto con deliberazione consiliare n° 66 del 7 luglio 2008 ha adottato il "Programma commerciale delle medie strutture di vendita" composto da:

- 1) *normativa di attuazione;*
- 2) *relazione;*
- 3) *scelte di programmazione;*
- 4) *viario Commerciale.*

L'adozione dello "**strumento di programmazione**" è stata fatta dal Comune di Spoleto in base alle competenze attribuite dalla Regione Umbria con l'articolo 19 della legge regionale n° 24/1999 recante "Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs 114/98": i comuni, al fine di promuovere l'equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita, nonché la loro integrazione con l'intero apparato distributivo, hanno il compito di adottare gli strumenti di programmazione della rete commerciale per le medie strutture di vendita.

Questo "*programma*" sostituisce il precedente piano di durata quadriennale adottato con deliberazione consiliare n° 157 del 16 ottobre 2002.

Il **1° dicembre 2008** si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell'ambito dell'attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

## L'UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO

*Il vice segretario generale*

**Dott. Vincenzo RUSSO**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 (Natura contenuto e validità dei criteri) .....	4



Art. 2 (Definizioni).....	4
Art. 3 (Requisiti morali per l'esercizio dell'attività) .....	5
Art. 4 (Requisiti professionali per il settore alimentare).....	6
Art. 5 (Disposizioni di carattere merceologico).....	6
<b>TITOLO II - PROCEDIMENTO .....</b>	<b>7</b>
Art. 6 (Domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita) .....	7
Art. 7 (Regolarizzazione della domanda).....	7
Art. 8 (Istruttoria per le medie strutture di vendita) .....	7
Art. 10 (Domande concorrenti).....	8
Art. 11 (Centri commerciali) .....	9
<b>TITOLO III - PREVISIONI DI PROGRAMMAZIONE .....</b>	<b>10</b>
Art. 12 (Suddivisione del territorio comunale in zone).....	10
Art. 13 (Disponibilità).....	10
Art. 14 (Medie strutture per ampliamento di esercizi di vicinato o accorpamento) .....	10
Art. 15 (Ampliamento di medie strutture esistenti).....	11
Art. 16 (Trasferimento).....	11
Art. 17 (Subingresso).....	11
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>12</b>
Art. 18 (Vigilanza e sanzioni) .....	12
Art. 19 (Superficie convenzionale).....	12
Art. 20 (Presentazione delle prime istanze).....	12
Art. 21 (Disponibilità residue).....	13
Art. 22 (Entrata in vigore).....	13
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>14</b>
Allegato A – Disponibilità per nuove autorizzazioni.....	14
Allegato B – Disponibilità per progressione tipologica (art. 20 comma 7, legge regionale 24/99, come modificata dalla l.r. 26/2005) ....	14
Allegato C – Disponibilità ai sensi dell'art. 13, comma 6.....	14



## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 (Natura contenuto e validità dei criteri)

1. Le presenti norme costituiscono i criteri per la gestione delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita nel Comune di Spoleto che, unitamente alle analisi ed agli allegati statistici, rappresentano l'intervento di programmazione previsto in materia di medie strutture di vendita dall'art. 19, comma 1, della legge regionale dell'Umbria 3 agosto 1999, n. 24, come modificata dalla l.r. 26/2005.

2. I criteri sono adottati sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori, le associazioni di categoria degli operatori commerciali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. I criteri hanno validità di quattro anni a decorrere dalla loro entrata in vigore. Alla scadenza la loro validità è prorogata fino all'approvazione dei nuovi.

4. In presenza di rilevanti motivi di pubblico interesse o mutamenti del quadro socio-economico i criteri possono essere modificati dal Consiglio comunale anche prima del quadriennio di validità.

### Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini dei presenti criteri si intendono:

a) per **decreto**: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

b) per **legge regionale**: la legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, come modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26;

c) per **regolamento regionale**: il regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39;

d) per **superficie di vendita**, la sola area destinata alla vendita al dettaglio, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili ed esclusa quella relativa a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Nella superficie di vendita è compresa ogni area coperta nella quale il pubblico ha accesso, qualora in essa vi sia personale addetto alle vendite o comunque in grado di perfezionare acquisti, prendere ordinativi, prenotazioni o svolgere comunque attività contrattuale o precontrattuale. Non costituiscono superficie di vendita le aree scoperte;

e) per **medie strutture di vendita** o, semplicemente, **medie strutture**, gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 2500 metri quadrati;

f) per **medie strutture di tipo M1**, le medie strutture di vendita aventi superficie compresa tra 251 e 900 metri;

g) per **medie strutture di tipo M2**, le medie strutture di vendita aventi superficie compresa tra 901 e 2500 metri.

h) per **medie strutture di tipo M2 minori**, le medie strutture di vendita aventi superficie compresa tra 901 e 1500 metri.

i) per **medie strutture di tipo M2 maggiori**, le medie strutture di vendita aventi superficie compresa tra 1501 e 2500 metri.

l) per **grandi strutture di vendita**, gli esercizi commerciali aventi superficie superiore a 2500 metri;

m) per **mostra o esposizione**, uno spazio coperto o scoperto nel quale il pubblico ha accesso esclusivamente per prendere visione di prodotti venduti altrove, senza possibilità di acquistare, fermare, prenotare, ordinare prodotti. Nella mostra o esposizione è ammessa la sola presenza di personale di vigilanza, magazzinieri e altro personale, anche dell'azienda, purché non addetto alle vendite. Nelle mostre ed esposizioni non possono essere esposti prezzi o posti a disposizione listini, presenti registratori di cassa né alcun altro dispositivo che consenta pagamenti.



### Art. 3 (Requisiti morali per l'esercizio dell'attività)

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, non possono esercitare l'attività commerciale in una media struttura di vendita, per i periodi indicati al comma 4 del medesimo:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento nei modi di legge anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva, non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti:

a) dal titolare, nelle imprese individuali;

b) da tutti i soci nelle società in nome collettivo;

c) dai soci accomandatari, nelle società in accomandita semplice;

d) dal presidente, legali rappresentanti ed amministratori, nelle società a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita per azioni, nelle società cooperative, consorzi, nel caso di enti ed associazioni;

e) da chi rappresenta in Italia società estere.

3. Nel caso in cui vengano riscontrate talune delle condizioni ostative per l'esercizio dell'attività commerciale previste al comma 1 e connesse alla commissione di reati, il divieto permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

4. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1:

a) è considerata ostativa all'esercizio del commercio anche l'eventuale condanna emessa con l'annotazione di "non menzione";

b) l'attestazione dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale è equiparata alla riabilitazione;

c) l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento) per i reati indicati all'art. 5 del d.lgs. 114/98 è considerata ostativa, salvo in caso di successiva estinzione del reato, senza che in tal caso necessiti riabilitazione, qualora il soggetto non commetta un delitto o una contravvenzione, rispettivamente entro cinque o due anni, della medesima specie del reato oggetto di patteggiamento. L'estinzione non si produce se il soggetto si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.



#### Art. 4 (Requisiti professionali per il settore alimentare)

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 1998 n. 114, l'attività di vendita di prodotti alimentari in una media struttura di vendita necessita del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

*a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province Autonome di Trento o Bolzano;*

*b) aver esercitato, in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o artigianali alimentari con vendita al dettaglio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'I.N.P.S.*

2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 46, comma 1 bis della legge regionale n. 24/99 e tenuto conto di quanto disposto dalla Circolare ministeriale 3603/2006, è considerato in possesso di requisito professionale per il commercio del settore alimentare chi:

*a) in relazione a quanto disposto dall'art. 46, comma 1 bis della L.R. 24/99 e dal d.l. 223/06, ha i requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande;*

*b) successivamente all'entrata in vigore del d.l. 223/2006, convertito in legge 248/2006 è in possesso di requisito professionale per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;*

*c) è in possesso di qualificazione alla somministrazione conseguita in base alle leggi della Regione italiana di residenza o sede legale, diversa dall'Umbria.*

3. In caso di esercizio dell'attività commerciale in forma societaria, il possesso di uno dei requisiti professionali è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

4. Un medesimo soggetto non può essere preposto per conto di più società, enti o associazioni.

#### Art. 5 (Disposizioni di carattere merceologico)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale, le medie strutture si suddividono in:

*a) medie strutture di vendita del settore alimentare o del settore sia alimentare sia non alimentare (tipologia A);*

*b) medie strutture del solo settore non alimentare (tipologia E).*

2. La facoltà di vendita di tutti prodotti appartenenti al settore merceologico o ai settori merceologici autorizzati sussiste anche in assenza di aggiornamento, modifica o adeguamento dell'autorizzazione rilasciata precedentemente all'entrata in vigore del decreto.

3. E' sempre concessa l'autorizzazione all'aggiunta del settore non alimentare alle medie strutture di vendita già autorizzate per il settore alimentare. Tale aggiunta non richiede aumento della superficie di vendita quando viene contestualmente diminuita la superficie del settore alimentare.

4. La richiesta di aggiunta del settore alimentare ad una media struttura autorizzata per il solo settore non alimentare costituisce richiesta di nuova media struttura alimentare a tutti gli effetti.

5. E' ammessa la vendita di prodotti per l'igiene della persona e la pulizia della casa anche in presenza di autorizzazione per il solo settore alimentare.



## TITOLO II - PROCEDIMENTO

### Art. 6 (Domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e l'aggiunta di settore merceologico di medie strutture di vendita necessita di autorizzazione, rilasciata su istanza dell'interessato contenente almeno le indicazioni di cui all'art. 8 del decreto e redatta esclusivamente sull'apposito modello ministeriale ed in conformità ad esso.

2. E' ammesso l'inoltro di istanze in assenza di locali o della loro attuale disponibilità da parte del richiedente o dei requisiti necessari all'esercizio del commercio, compresa la destinazione commerciale degli stessi, purché detti presupposti dello svolgimento dell'attività siano perfezionati entro i termini di attivazione della media struttura di vendita. In mancanza di locali individuati nell'istanza è indicata quanto più specificamente possibile l'area prescelta, con espressa riserva di successiva specificazione dei locali.

3. In conformità a quanto previsto all'art. 8 della legge regionale n. 24/99, comma 1, lettera b), qualora una media struttura di vendita debba essere ubicata in locali ancora da realizzare, nella richiesta di permesso a costruire o altro titolo di carattere edilizio ad essi relativo, deve farsi menzione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione di carattere commerciale prevista dalle presenti norme.

4. Nelle ipotesi di apertura per subingresso, riduzione della superficie di vendita e rinuncia ad un settore merceologico l'autorizzazione amministrativa è sostituita da comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, senza necessità di attendere i 30 giorni ivi previsti, in conformità alle interpretazioni già fornite in proposito del Ministero per le Attività produttive.

### Art. 7 (Regolarizzazione della domanda)

1. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data del timbro apposto nella domanda dall'ufficio protocollo del comune o dalla data di avviso di ricevimento nel caso di inoltro con raccomandata.

2. Qualora la domanda risulti incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento al richiedente. In tal caso, i termini previsti per la conclusione del procedimento sono sospesi e riprendono a decorrere, per la parte residua, dalla data di integrazione o regolarizzazione.

3. Qualora la domanda necessiti di integrazione o regolarizzazione ai sensi del comma 2, queste debbono avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, termine decorso inutilmente il quale l'istanza si considera definitivamente rinunciata, senza necessità di avviso all'interessato da parte del Comune.

### Art. 8 (Istruttoria per le medie strutture di vendita)

1. Entro trenta giorni dall'inizio del procedimento per le medie strutture di vendita, è dato inizio all'accertamento dei seguenti elementi:

- a) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 5, commi 2 e 4 del decreto;
- b) la non applicazione delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
- c) la possibilità di rilascio dell'autorizzazione richiesta, secondo quanto previsto dalle presenti norme e tenuto conto della destinazione dell'area, secondo le previsioni del PRG;

2. Le autocertificazioni sono verificate secondo le procedure comunali.

### Art. 9 (Termine del procedimento)

1. Terminati gli accertamenti, qualora gli stessi abbiano dato esito positivo, lo stesso è comunicato all'interessato. La comunicazione di accoglimento costituisce formale rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto e dalla sua ricezione decorrono i termini di attivazione dell'esercizio di cui all'art. 22 del d.lgs. 114/98, che può essere effettuata solo previo ritiro



materiale del documento di autorizzazione.

2. Il termine di attivazione di cui all'art. 22 del decreto, può essere prorogato in caso di comprovata necessità, eventualmente anche fino ai termini di validità del permesso di costruire, purché ottenuto entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione per la media struttura.

3. Il ritiro del documento di autorizzazione è subordinato:

a) al deposito presso gli uffici comunali della documentazione di cui all'art. 6, comma 2, ed alla successiva sua verifica ove ciò non fosse stato possibile in fase precedente;

b) all'assolvimento dei diritti ed oneri fiscali.

4. Qualora gli accertamenti in merito ai locali non abbiano dato esito positivo, secondo segnalazione degli uffici comunali, l'interessato provvede a modificare ed adeguare il progetto o ad individuarne altri, ferma restando la decorrenza dei termini di revoca dell'autorizzazione già rilasciata.

5. L'istanza si intende accolta, oltreché nel caso di esplicito provvedimento positivo, anche qualora non sopravvenga espresso diniego entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione, come determinata ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 6.

6. Qualora gli accertamenti abbiano dato esito negativo all'interessato è inviato preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e, valutate le eventuali controdeduzioni, provvedimento di diniego del rilascio dell'autorizzazione, contenente:

a) l'indicazione degli elementi e dei motivi di rigetto dell'istanza e delle relative norme di legge e dei presenti criteri;

b) l'indicazione dei mezzi di ricorso.

#### **Art. 10 (Domande concorrenti)**

1. Nel caso di domande concorrenti, intendendo per tali quelle presentate, entro la data di scadenza del bando di cui all'art. 20 e, successivamente, nel medesimo giorno, e per le quali l'accoglimento dell'una implicherebbe rigetto dell'altra, si applicano i seguenti criteri di priorità aventi carattere generale:

a) disponibilità, al momento della domanda di aree aventi destinazione esclusiva per il commercio e classificate come Aree FC dal vigente Piano Regolatore Generale - Parte Operativa;

b) disponibilità, al momento della domanda, di locali già aventi destinazione commerciale;

c) disponibilità, al momento della domanda, di locali già destinati ad usi diversi dal commercio per i quali è ammesso il cambio di destinazione d'uso;

d) disponibilità, al momento della domanda, di aree aventi destinazione urbanistica compatibile con l'insediamento di medie strutture di vendita;

e) ordine cronologico di presentazione della domanda, inteso come giorno.

2. I criteri di cui al comma 1 posti in ordine decrescente nel senso che l'attribuzione di priorità ad una domanda sulla base di un criterio di rango superiore esclude l'applicazione dei successivi di rango inferiore.

3. All'interno di ciascuna categoria di priorità a) b) c) e d) indicata al comma 1, è data preferenza, nell'ordine:

a) alle domande di trasferimento di medie strutture dall'una all'altra zona commerciale;

b) alle domande di nuova apertura;

c) per sorteggio, in caso di assoluta parità.

4. Per disponibilità di locali o dell'area si intende la proprietà, la disponibilità in locazione, i diritti reali e qualsiasi altro titolo che consenta l'utilizzo dell'immobile, compresi quelli derivanti da



contratto preliminare, purché risulti già registrato al momento dell'istanza.

#### **Art. 11 (Centri commerciali)**

1. Per centro commerciale si intende una media o grande struttura corrispondente alle definizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del decreto 114/98, comprese le ipotesi introdotte dall'articolo 10, commi 3 e 4 della legge regionale 24/1999.

2. In relazione a quanto disposto dal d.l. 223/2006, convertito in legge 248/2006, i limiti di distanza minima previsti all'art. 10 della l.r. 24/1999 hanno cessato di avere applicazione dal 1 gennaio 2007.

3. Nel caso in cui una media struttura di vendita si configuri come centro commerciale i singoli esercizi, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale, sono attivati attraverso le specifiche procedure occorrenti di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto.

4. L'apertura di nuovi esercizi in un centro commerciale già esistente o l'ampliamento degli esercizi in esso operanti ed ogni altra variazione dell'assetto interno degli esercizi, sono sempre ammessi nel rispetto del limite complessivo di superficie autorizzato per il centro, distintamente per il settore alimentare e non alimentare.

5. Il trasferimento di sede di esercizi commerciali da un centro commerciale ad altra ubicazione ad esso esterna, anche della medesima zona commerciale, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 24, come modificata con l.r. 7 dicembre 1999, n. 26, non è ammesso.



### TITOLO III – PREVISIONI DI PROGRAMMAZIONE

#### Art. 12 (Suddivisione del territorio comunale in zone)

1. Ai fini delle presenti norme il territorio comunale di Spoleto è suddiviso nelle seguenti zone commerciali:

**ZONA 1 – Centro storico**

**ZONA 2 – Resto della città**

**ZONA 3 – San Giacomo**

**ZONA 4 – Maiano**

**ZONA 5 – San Giovanni di Baiano**

**ZONA 6 – Strettura**

2. Per la definizione dei toponimi inclusi nelle varie zone di cui al comma 1, si fa riferimento all'apposito viario.

3. Nell'ambito di ciascuna zona commerciale di cui al comma 1, l'insediamento delle medie strutture di vendita può avvenire esclusivamente nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Piano Regolatore Generale.

#### Art. 13 (Disponibilità)

1. Per la durata di validità dei presenti criteri, sono previste le disponibilità per il rilascio di autorizzazioni per medie strutture di vendita indicate nell'allegato A, alle condizioni ivi indicate.

2. Le previsioni di rilascio indicate nell'allegato A sono costantemente aggiornate, dall'entrata in vigore delle presenti norme, in seguito al rilascio di autorizzazioni o, per converso, rinuncia, revoca, decadenza, annullamento di autorizzazioni, con riferimento alla medesima tipologia merceologica della media struttura, secondo la ripartizione operata all'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 24/99, e tipologia dimensionale M1 ed M2 minore ed M2 maggiore.

3. Le istanze di progressione tipologica di cui all'allegato B sono gestite con le medesime modalità relative alle richieste di nuove autorizzazioni il cui materiale ritiro deve essere accompagnato da rinuncia all'esercizio precedente, controfirmata dal proprietario in caso di affitto d'azienda.

4. La facoltà di progressione dimensionale di esercizi di vicinato in medie strutture di tipo M1 è consentita a condizione che l'esercizio sia attivo nel Comune, con una superficie di vendita di almeno 170 metri, da almeno tre anni.

5. La facoltà di progressione dimensionale delle medie strutture di tipo M1 in medie strutture di tipo M2 minore è consentita a condizione che l'esercizio sia attivo nel Comune, con una superficie di vendita di almeno 600 metri, da almeno tre anni.

6. Oltre a quanto previsto negli allegati A e B e nell'articolo 14, possono essere autorizzate nuove medie strutture di vendita, secondo quanto previsto nell'allegato C, se espressamente previste presso strutture di rilevanza comunale, oggetto di apposita convenzione con il Comune, oppure se ubicate in zone interessate dagli assi della mobilità alternativa dolce previsti nel PIT o nel PRG.

7. Nell'ambito degli "interventi per la valorizzazione dei Centri Storici", di cui alla Legge Regionale n. 24/99, artt. 21 e 22, si potranno prevedere criteri per subordinare l'attivazione di nuove medie strutture di vendita, alla realizzazione di nuove iniziative commerciali nel Centro Storico.

#### Art. 14 (Medie strutture per ampliamento di esercizi di vicinato o accorpamento)

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 7, della legge regionale 24/99, come modificata dalla legge regionale 26/2005, per le ipotesi di progressione tipologica di esercizi commerciali in attività da almeno tre anni, mediante ampliamento di superficie, sono stabiliti gli appositi contingenti indicati all'allegato B alle condizioni ivi indicate.



2. E' sempre concessa, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge regionale, autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita, di tipo M1 o M2, qualora sia frutto di accorpamento o concentrazione di più esercizi in attività da almeno cinque anni. alle condizioni ivi indicate. Tale realizzazione di medie strutture non incide sulle disponibilità previste negli allegati A e B.

#### **Art. 15 (Ampliamento di medie strutture esistenti)**

1. Ferma restando la facoltà di ampliamento di medie strutture attraverso l'accorpamento di esercizi di cui all'art. 20, comma 3, della l.r. 24/99, come modificata dalla l.r. 26/2005, è comunque sempre autorizzato l'ampliamento di medie strutture attive o comunque autorizzate, entro i limiti dimensionali della categoria di appartenenza M1 o M2 minori o M2 maggiori, nel rispetto delle disposizioni in materia di idoneità dei locali e di standard urbanistici ed edilizi.

2. La facoltà di ampliamento della superficie nell'ambito della medesima categoria dimensionale M1, M2 minori, M2 maggiori spetta anche alle medie strutture autorizzate, ancorché non ancora attivate.

#### **Art. 16 (Trasferimento)**

1. E' sempre ammesso il trasferimento di medie strutture di vendita nell'ambito della medesima zona commerciale.

2. Il trasferimento di medie strutture di vendita tra zone commerciali diverse necessita di contingente di disponibilità nella zona di destinazione, secondo quanto previsto nell'allegato A.

3. In deroga al disposto del comma 2 ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 19, comma 4, della legge regionale, è sempre ammesso il trasferimento delle medie strutture di vendita di tipologia M1, non alimentare, in attività da almeno tre anni, in tutto il territorio comunale. Detto trasferimento è ininfluenza sulle previsioni di cui all'allegato A.

#### **Art. 17 (Subingresso)**

1. In caso di trasferimento della proprietà o della gestione di medie strutture di vendita, il subentrante ne dà comunicazione al Comune prima di iniziare l'attività a nome proprio.

2. Nella comunicazione deve risultare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività e l'atto, debitamente redatto nelle previste forme, da cui deriva l'effettivo trapasso dell'azienda.

3. Nell'ipotesi di subingresso per atto tra vivi da parte di un soggetto non in possesso di tutti i requisiti previsti all'art. 5 del decreto, questi deve ottenerli ed attivare l'esercizio entro un anno dal trasferimento del titolo pena la revoca dello stesso.

4. Nell'ipotesi di subentro per causa di morte è ammesso l'esercizio provvisorio dell'attività per sei mesi decorrenti dal decesso del dante causa.

5. Non costituisce subingresso l'affidamento di reparto, alle condizioni previste all'art. 13 del regolamento regionale n. 39/1999, né la modifica della ragione sociale o del tipo di società, sempreché non si abbia trasferimento d'azienda, come previsto all'art. 11, comma 6, del regolamento regionale n. 39/2000.



## TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 18 (Vigilanza e sanzioni)

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, spetta agli Organi di Polizia Municipale e agli altri organi di vigilanza.

2. Ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, chiunque eserciti l'attività senza la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493.

3. La sola presenza di personale addetto alle vendite in orario di apertura insieme alla clientela in spazi e locali dichiarati come mostra o esposizione integra la violazione di commercio in assenza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto.

4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio disposte dall'art. 22, comma 3, del decreto e dall'art. 47, comma 1, della legge regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098.

5. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dagli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 24/1999, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1000 ad € 6000.

7. In caso di violazione del divieto di esercizio congiunto del commercio all'ingrosso ed al dettaglio è disposta la chiusura della media struttura di vendita al dettaglio, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 del decreto, fino al ripristino delle condizioni di legittimo svolgimento dell'attività ove ciò sia possibile, con decorrenza dei termini per la revoca della stessa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera b) del medesimo.

8. In ogni caso di violazione, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Comune al quale possono essere fatti pervenire entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione scritti difensivi o può essere chiesta audizione ai sensi della legge n. 689/81.

### Art. 19 (Superficie convenzionale)

1. L'agevolazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, della legge regionale 24/99, come modificata dalla l.r. 26/2005, in materia di superficie convenzionale per generi ingombranti e non immediatamente asportabili è recepita, per i generi ivi indicati nonché per i generi, comunemente compresi i seguenti generi:

a) combustibili;

b) elettrodomestici di grandi dimensioni (televisori, frigoriferi, lavatrici, cucine, ecc.).

2. Il valore del 10% indicato all'articolo 2, comma 1 bis, della legge regionale 24/99, è inteso come percentuale minima fino alla quale l'operatore può richiedere la riduzione convenzionale della superficie.

### Art. 20 (Presentazione delle prime istanze)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli Indirizzi in materia di insediamento delle medie strutture di vendita, contenenti le previsioni di sviluppo del settore della media distribuzione nel territorio comunale, è emanato un bando per l'assegnazione delle prime autorizzazioni, contenente i criteri di cui all'art. 10, la data iniziale e finale di inoltramento delle istanze, per un periodo complessivo di trenta giorni. Dell'emanazione del primo bando è dato avviso mediante congrua informazione.

2. Non soggiacciono alla procedura di bando di cui al comma 1 e sono rilasciabili immediatamente dall'entrata in vigore delle presenti norme, le autorizzazioni per il cui rilascio non sono previsti limiti numerici o contingenti.

3. Le istanze di rilascio di autorizzazione relative a disponibilità residue dopo l'esperimento della procedura di bando di cui al comma 1 oppure venute in esistenza successivamente, sono esaminate ed eventualmente accolte sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, senza obbligo di emanazione di ulteriore bando.



**Art. 21 (Disponibilità residue)**

1. L'istruttoria relativa ad istanze concernenti medie strutture di vendita, in corso al momento dell'entrata in vigore del presente piano, è portata a termine, tenendo conto delle disponibilità di rilascio di autorizzazione che residuano dalle previsioni del precedente Piano per le medie strutture.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, le eventuali disponibilità di rilascio di autorizzazione che residuano dalle previsioni del precedente Piano per le medie strutture, vengono meno ad ogni effetto con l'entrata in vigore del presente piano.

**Art. 22 (Entrata in vigore)**

1. Il presente piano entra in vigore con l'acquisizione dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.



**ALLEGATI**

**Allegato A – Disponibilità per nuove autorizzazioni**

	Alimentari oppure Alimentari+ Non alimentare			Esclusivamente non alimentari		
	M1	M2 <	M2 >	M1	M2 <	M2 >
	Art.4, comma 3 L.R. 24/99 Tipologia "A"			Art.4, comma 3 L.R. 24/99 Tipologia "E"		
1 – Centro storico	1			1		
2 – Resto della città		1			1	1
3 – San Giacomo			1	1	1	6
4 – Maiano						
5 – San Giovanni di Baiano					1	
6 – Strettura						

**Allegato B – Disponibilità per progressione tipologica (art. 20 comma 7, legge regionale 24/99, come modificata dalla l.r. 26/2005)**

Tipo di progressione	N° di progressioni assentite
<b>SETTORE ALIMENTARE</b> (o alimentare e non alimentare)	
Da vicinato ad M1	5
Da M1 ad M2 minore	2
<b>SETTORE NON ALIMENTARE</b>	
Da vicinato ad M1	10
Da M1 ad M2 minore	10

**Allegato C – Disponibilità ai sensi dell'art. 13, comma 6**

	Alimentari oppure Alimentari+ Non alimentare			Esclusivamente non alimentari		
	M1	M2 <	M2 >	M1	M2 <	M2 >
	1			1		